

STATUTO

ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VALMADRERA LC VIALE
PROMESSI SPOSI 129

Numero REA: LC - 200051

Codice fiscale: 01569990136

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-12-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B"	
AL N° 27972/19604 DI REPRIO	Paolo Panzeri NOTAIO
-----Società Cooperativa "ARCOBALENO"-----	
-----Cooperativa sociale - Onlus-----	
-----Statuto-----	
-----TITOTLO I-----	
-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----	
-----Art. 1 (Costituzione e denominazione)-----	
E' costituita con sede nel comune di Valmadrera la Società	
Cooperativa denominata:-----	
-----"ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".-----	
-----Art. 2 (Durata)-----	
La Cooperativa ha durata fino al 2050 e potrà essere prorogata	
con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il di-	
ritto di recesso per i soci dissenzienti.-----	
-----TITOLO II-----	
-----SCOPO - OGGETTO-----	
-----Art. 3 (Scopo mutualistico)-----	
La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo	
di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale	
della comunità alla promozione umana e all'integrazione socia-	
le dei cittadini, ai sensi dell'articolo 1 lett. A) della leg-	
ge 381/91.-----	
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
- 1 -	

		spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il ter-
		ritorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni
		pubbliche.-----
		La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interes-
		si dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale della
		comunità, deve cooperare attivamente, con gli altri enti coo-
		perativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del
		Terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale.---
		La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-
		diante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in
		special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà so-
		ciale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei
		soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.---
		La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini specu-
		lativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che
		ne è oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai
		soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professio-
		nali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutua-
		listici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore
		rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in
		qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazio-
		ne coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento del-
		le prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un ap-
		posito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3
		aprile 2001, n. 142.-----
		- 2 -



La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.-----

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.-----

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.-----

La cooperativa aderisce alla confederazione cooperative italiane.-----

-----Art. 4 (Oggetto Sociale)-----

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:-----

Area disabili:-----

- Centri socio educativi per disabili.-----
- Centri diurni disabili.-----
- Servizi per la formazione e l'autonomia dei disabili.-----
- Servizi domiciliari di assistenza, sostegno, anche psicologico e riabilitazione effettuati presso la famiglia, nelle scuole o altre strutture di accoglienza, riabilitazione e/o

	socializzazione.-----	
	- Attività di sensibilizzazione ed animazione, nonché altre	
	iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo socia-	
	le.-----	
	- Interventi di sostegno alla famiglia dei disabili.-----	
	- Servizi di trasporto ed accompagnamento.-----	
	- Servizi e progetti per sostenere l'accesso all'abilitazione	
	autonoma da parte dei disabili.-----	
	Area anziani:-----	
	- Servizio di assistenza domiciliare per anziani.-----	
	- Centri diurni integrati.-----	
	- Ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreati-	
	vo/turistico per anziani e per le loro famiglie.-----	
	- Servizi di trasporto ed accompagnamento.-----	
	Area minori, adolescenti e giovani:-----	
	- Scuole dell'infanzia e altre strutture scolastiche, educati-	
	ve e ricreative.-----	
	- Centri diurni e centri ricreativi diurni.-----	
	- Centri di aggregazione giovanile.-----	
	- Attività animative ed educative di gruppo con minori.-----	
	- Attività di presa in carico e interventi rivolti a minori	
	sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.-----	
	- Assistenza domiciliare minori.-----	
	- Sostegno scolastico nelle scuole e presso la famiglia del	
	minore e in altri luoghi.-----	
	- 4 -	



Paolo Panzeri
NOTAIO

- Servizi di trasporto ed accompagnamento.-----

- Ogni genere di servizio culturale, informativo - orientati-
vo, di animazione, ricreativo, sportivo, turistico educativo
per minori, adolescenti, giovani e le loro famiglie.-----

Area sviluppo di comunità:-----

- Centri sociali ed altre strutture con carattere animativo e
finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché
altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo
sociale, comprese attività di somministrazione di bevande e
alimenti, comunque, con carattere accessorio alle prestazioni
sociali.-----

- Attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità
locali entro cui la Cooperativa opera, al fine di renderla più
consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza
delle persone in stato di bisogno.-----

- Ogni genere di servizio culturale, informativo - orientati-
vo, di animazione, ricreativo, di presa in carico e counseling
(anche psicologico) rivolto al sostegno e alla promozione dei
legami famigliari.-----

- Servizi di conciliazione rivolti a famiglie con carichi di
cura relativi a minori, anziani e disabili.-----

- Azioni preventive del disagio sociale.-----

Area formazione e consulenza del personale di servizi:-----

- Progettazione, organizzazione e gestione di attività di for-
mazione, addestramento e aggiornamento professionale

7 di 50



Paolo Panzeri
NOTAIO

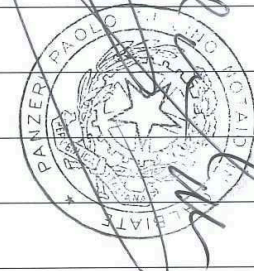
verso commesse quantitativamente rilevanti. Le eventuali risorse ottenute saranno esclusivamente reimpiegate nelle medesime attività che le hanno generate.-----

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.-----

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.-----

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.-----

Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non

	di collocamento sul mercato, specie se si svolgono attività	
<i>Chiusella</i>	analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con par-	
	ticolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di al-	
	tre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possi-	
	bilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni	
	riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati	
<i>Adin</i>	requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi	
	albi o elenchi.-----	
	Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le	
	operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle	
	condizioni e nei limiti ivi previsti.-----	
	La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una se-	
	zione di attività, disciplinata da apposito regolamento appro-	
	vato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai	
	soli soci ed esclusivamente ai fini del raggiungimento	
dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di		
raccolta di risparmio tra il pubblico.-----		
	-----TITOLO III-----	
	-----SOCI COOPERATORI-----	
	-----Art. 5 (Soci)-----	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.-----	
	I soci cooperatori:-----	
	• Concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla for-	
	- 8 -	



Paolo Panzeri
NOTAIO

mazione degli organi sociali e alla definizione della struttu-

ra di direzione e conduzione dell'impresa;-----

• Partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e al-

le decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla

realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;-----

• Contribuiscono alla formazione del capitale sociale e parte-

cipano al rischio d'impresa.-----

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone

fisiche appartenenti alle seguenti categorie:-----

1) Soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per pro-

fessione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specia-

lizzazione professionale maturate nei settori di cui

all'oggetto della Cooperativa, possono partecipare direttamen-

te all'attività della Cooperativa e cooperare al suo esercizio

ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attra-

verso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi

sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate

allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in

equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di

iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso -

approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;

2) Soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-

ività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai

sensi e per gli effetti della L.381/91 e nei limiti previsti

dalla legge;-----

3) Soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono direttamen-
te o indirettamente dei servizi della Cooperativa.-----

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,
pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanzia-
mento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.--

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei So-
ci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su in-
dicate.-----

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che
esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o parteci-
pano a società che, per l'attività svolta, si trovino in ef-
fettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione
del Consiglio di Amministrazione.-----

-----Art. 6 (Categoria speciale di soci)-----

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci
ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del codice civile, i cui
diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo.---

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione
dell'interesse al loro inserimento, nell'impresa o al fine di
completare la loro formazione, soggetti in grado di contribui-
re al raggiungimento degli scopi sociali. La durata
dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene
fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento
dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cin-
que anni. I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non



Paolo Panzeri
NOTAIO

potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dell'art. 16 del presente Statuto:-----

a. L'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;-----

b. La carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.-----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.-----

-----TITOLO IV-----

-----SOCI SOVVENTORI-----

-----Art. 7 (Soci sovventori)-----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.-----

-----Art. 8 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)-----

I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo per
il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 20, punto
primo lettera b), del presente Statuto. I Conferimenti stessi
possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e
sono rappresentati da azioni nominative trasferibili dal valo-
re di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna. Ogni
socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a nu-
mero uno. La società emetterà i titoli ai sensi dell'art. 2346
del codice civile.-----

----Art. 9 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)-----

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasio-
ne della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori posso-
no essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gra-
dimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio che intenda
trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Ammini-
strazione il proprio acquirente ed il Consiglio ha la facoltà
di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione.-----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato
dal socio che intende traferire i titoli, il Consiglio provve-
derà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare
al sovventore il valore nominale delle azioni, tenendo conto
di quanto previsto dal successivo articolo 10.-----

-----Art. 10 (Deliberazione di emissione)-----

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve es-



Paolo Panzeri
NOTAIO

sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione; l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse; il termine minimo di durata del conferimento; i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori; i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.-----

Al socio sovventore sono attribuiti voti nelle Assemblee della società secondo la seguente tabella:-----

- un voto a coloro che possiedono fino a venti azioni;-----
- due voti a coloro che possiedono da ventuno a cinquanta azioni;-----
- tre voti a coloro che possiedono da cinquantuno a settantacinque azioni;-----
- quattro voti a coloro che possiedono da settantasei a cento azioni;-----
- cinque voti a coloro che possiedono più di cento azioni.----

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci

sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.-----

-----Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)-----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.-----

-----TITOLO V-----

-----IL RAPPORTO SOCIALE-----

-----Art. 12 (Domanda di Ammissione)-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere,



Paolo Panzeri
NOTAIO

se trattasi di persona fisica:-----

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di

nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo

di posta elettronica certificata o, in mancanza,

dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;-----

b) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di es-

sere ammesso;-----

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che

non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite

minimo e massimo fissato per legge;-----

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il

presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente

adottate dagli organi sociali;-----

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della

clausola arbitrale contenuta nell'art. 39 e seguenti del pre-

sente Statuto.-----

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a

quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), do-

vrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:-----

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-

dizione o capacità professionale, delle specifiche competenze

possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;--

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il consegu-

imento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-

biliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di

lavoro disponibile in Cooperativa.-----

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:-----

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;-----

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.-----

Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:-----

a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla Cooperativa.-----

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere le seguenti informazioni:-----

f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;-----

g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;-----

h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.-----



Paolo Panzeri
NOTAIO

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul Libro dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, che l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.-----

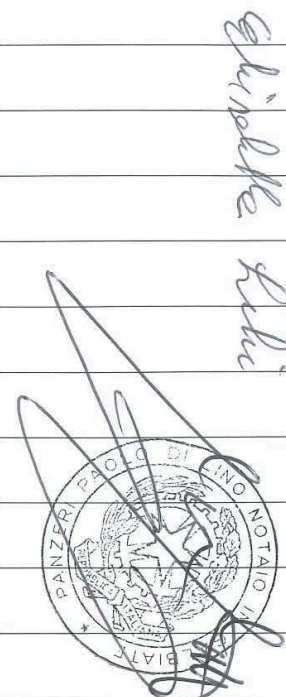
-----Art. 13 (Obblighi dei soci)-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:-----

a. al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:-----

- del capitale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, in caso contrario si applica l'art. 2532 Codice Civile-----

b. all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e

	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.-----	
	In particolare, i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:-----	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplichino attività concorrente, nonché a non	
	prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi og-	
	getto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo	
	espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ac-	
	cordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavo-	
	ro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso,	
	nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;---	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professiona-	
	li ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto pre-	
	visto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme re-	
	stando le esigenze della Cooperativa stessa.-----	
	In particolare, i soci volontari, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:-----	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e	
	nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti in-	
	terni.-----	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del do-	
	micilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezio-	
	- 18 -	



Paolo Panzeri
NOTAIO

ne della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera

raccomandata A.R. alla Cooperativa. La comunicazione con altro

mezzo è comunque efficace, qualora la cooperativa abbia prov-

veduto all'iscrizione della variazione a libro soci, con de-

correnza dall'iscrizione stessa.-----

-----Art. 14 (Perdita della qualità di socio)-----

La qualità di socio si perde:-----

- per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è

persona fisica;-----

- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il

socio è diverso da persona fisica.-----

È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia sta-

ta aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero liquida-

zione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insol-

venza.-----

-----Art. 15 (Recesso del socio)-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge (articolo 2437 del co-

dice civile) e, fatto salvo quanto previsto per il socio sov-

ventore, può recedere il socio:-----

a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----

b. che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati moti-

vi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiun-

gimento degli scopi sociali;-----

c. il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso

per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la

		Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in
		dettaglio in apposito regolamento;-----
		d. che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la
		Cooperativa.-----
		Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano
		decorsi almeno 2 (due) esercizi sociali dalla loro ammissione
		in Cooperativa.-----
		Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.---
		Il recesso non può essere parziale.-----
		La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante
		raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla
		Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla
		entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre
		i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio me-
		diante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC;
		in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevi-
		mento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi
		alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.--
		Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale
		dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della
		domanda.-----
		Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto
		dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della
		domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di
		preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o
		- 20 -



Paolo Panzeri
NOTAIO

nei contratti di lavoro instaurati.-----

-----Art. 16 (Esclusione)-----

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Ammini-
strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-
fronti del socio che:-----

a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;-----

b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via de-
finitiva, il rapporto di lavoro con la Cooperativa, secondo
quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6 del-
la Legge 142/2001; nel caso di socio volontario, che abbia
cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero,
nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definiti-
va la fruizione dei servizi;-----

c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che de-
rivano dalla legge, dello Statuto, dai regolamenti approvati
dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutuali-
stico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi socia-
li, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di ac-
cordare al socio un termine non superiore a quarantacinque
giorni per adeguarsi;-----

d) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda
moroso del versamento del valore delle azioni sottoscritte o
nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo
verso la società;-----

e) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di

lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla

società oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci ta-

li da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato

svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere com-

portamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui

di fonda il rapporto sociale;-----

f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere com-

portamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti

tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per

motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato mo-

tivo;-----

g) per reiterata mancata partecipazione alle iniziative socia-

li, dimostri completa mancanza di interesse alla propria per-

manenza in società disertando senza giustificato motivo

espresso in forma scritta cinque Assemblee consecutive;-----

h) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la

Cooperativa.-----

L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base

della relativa delibera, è comunicata al socio mediante racco-

mandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre

opposizione alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della

Cooperazione ai sensi degli articoli 39 e 40, nel termine di

sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rap-

porto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mu-



Paolo Panzeri
NOTAIO

tualistici pendenti.-----

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.-----

-----Art. 17 (Liquidazione)-----

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso della partecipazione sociale che, eventualmente rivalutata, e comunque ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del codice civile.-----

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.-----

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.-----

-----Art. 18 (Morte del socio)-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 17. Gli eredi dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione.

ne dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di
più eredi o legatari essi entro sei mesi dalla data del decese-
so del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rap-
presenterà di fronte alla società. In difetto di tale designa-
zione si applica l'art. 2347 secondo e terzo comma del codice
civile.-----

Art. 19 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-
sponsabilità dei soci cessati)-----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore
dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,
ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di
approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-
mento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comun-
que salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto. Il
valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimbor-
so nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione alla riserva legale. I soci
esclusi per i motivi indicati nell'art. 16, lettere c), d) e
f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento
dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdo-
no il diritto al rimborso della partecipazione calcolata se-
condo il dettaglio dell'art. 17. Comunque, la Cooperativa può
compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni,
del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutuali-
stica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da pe-



Paolo Panzeri
NOTAIO

nali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento
danni da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai
limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio che
cessa di far parte della società risponde verso questa per il
pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno
in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Nello
stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la
società gli eredi del socio defunto.-----

-----TITOLO VI-----

-----PATIRMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----

-----Art. 20 (Elementi costitutivi)-----

Il Patrimonio della società è costituito:-----

1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-----

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresen-
tati da azioni di valore pari a euro 50,00 (cinquanta virgola
zero zero);-----

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti
nel fondo per il potenziamento aziendale.-----

2. dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore
delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o
esclusi ed agli eredi di soci deceduti;-----

3. dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le
somme versate dai soci;-----

4. dalla riserva straordinaria;-----

5. da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-

sta per legge.-----

Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la società esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegua all'iscrizione al libro dei soci. Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge. Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.-----

-----Art. 21 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)-----

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 12 con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio in una delle categorie indicate nel presente Statuto. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.-----

-----Art. 22 (Bilancio di esercizio)-----

	L'esercizio sociale va dal 1^ gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.-----	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-	
	strazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.---	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Ammini-	
	strazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di que-	
	sta, nella nota integrativa al bilancio.-----	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-	
	ne degli utili annuali destinandoli:-----	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a	
	quella stabilita dalla legge;-----	
	b) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo	
	di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal	
	successivo articolo 23;-----	
	c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;-----	
	d) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;-----	
	e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31	
	- 27 -	

	gennaio 1992, n. 59;-----	
	f) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.-----	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra	
	i soci non cooperatori.-----	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	solì soci non cooperatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente.-----	
	-----Art. 23 (Ristorni)-----	
	Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica	
	il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di de-	
	stinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di	
	ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da	
	approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del co-	
	dice civile.-----	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nes-	
	sun caso superare la misura del trenta per cento dei tratta-	
	menti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma	
	uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai	
	- 28 -	

	singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto	
	dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti cri-	
	teri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti	
	per ciascuna categoria di soci cooperatori.-----	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:-----	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,-----	
	- qualifica professionale,-----	
	- compensi erogati,-----	
	- tempo di permanenza in Cooperativa,-----	
	- tipologia del rapporto di lavoro.-----	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei	
	servizi forniti e remunerati nell'esercizio.-----	
	Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea,	
	che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione	
	dei ristorni destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori;	
	questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione	
	diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale	
	posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azio-	
	ni di sovvenzione o di strumenti finanziari.-----	
	-----TITOLO VII-----	
	-----ORGANI SOCIALI-----	
	-----Art. 24 (Organi)-----	
	Sono organi della società:-----	
	a) l'Assemblea dei Soci;-----	
	b) il Consiglio di Amministrazione;-----	
	- 29 -	

c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.-----

-----Art. 25 (Assemblee)-----

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi a mezzo PEC, mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano, o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata a ciascun socio almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati; tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

-----Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)-----

L'Assemblea ordinaria:-----

1. approva il bilancio e destina gli utili;-----
2. approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;-----
3. delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;-----
4. procede alla nomina e revoca degli amministratori;-----

	5. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente	
	del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato	
	alla revisione legale dei conti;-----	
	6. determina la misura dei compensi da corrispondere agli am-	
	ministratori, ai sindaci ed al soggetto deputato alla revisio-	
	ne legale dei conti;-----	
	7. delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 23 del presente statuto;-----	
	8. approva il regolamento interno di lavoro, così come previ-	
	sto dall'articolo 6 della Legge 142/2001 e gli eventuali rego-	
	lamenti interni;-----	
	9. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;-----	
	10. delibera sull'eventuale erogazione, compatibilmente alla	
	situazione economica dell'impresa, dei trattamenti economici	
	ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 della Legge	
	n. 142 del 2001;-----	
	11. delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio	
	escluso ai sensi del precedente articolo 20;-----	
	12. approva il regolamento di cui all'art. 6 della Legge n.	
	142 del 2001;-----	
	13. definisce il piano di crisi aziendale e le misure per far-	
	vi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. E) della	
	legge n. 142 del 2001;-----	
	14. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	- 31 -	

	competenza della legge e dal presente Statuto.-----	
	Sono riservate all'Assemblea straordinaria:-----	
	1. le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo	
	scioglimento della Cooperativa;-----	
	2. la nomina dei Liquidatori e la determinazione dei relativi	
	poteri;-----	
	3. le altre materie indicate dalla legge.-----	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-	
	cati all'art. 22 del presente statuto. L'Assemblea, inoltre,	
	può essere convoca tutte le volte che il Consiglio di Ammini-	
	strazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di	
	argomenti che tanti soci che rappresentato almeno un decimo	
	dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua appro-	
	vazione, facendone domanda scritta agli amministratori. In	
	questo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e	
	comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. La	
	convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti	
	sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta	
	degli amministratori o sulla base di un progetto o di una re-	
	lazione da essi predisposta. L'Assemblea, a norma di legge, è	
	considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare	
	sulle modificazioni dello Statuto e sugli altri argomenti pre-	
	visti dall'art. 2365 del codice civile.-----	
	-----Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)-----	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordi-	
	- 32 -	

naria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze. Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'art. 6 della Legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti all'Assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultati dal Libro dei Soci. Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato dalla società o la sua trasformazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. Ai sensi dell'art. 2538 ultimo comma del codice civile il Consiglio di Amministrazione può decidere che il voto per le delibere riguardanti i punti 1, 5, 7, 8, e 10 di cui al precedente art. 26 sia espresso anche per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazioni. In questo caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta ed

	inviato mediante raccomandata A/R o trasmesso con altro mezzo	
	idoneo a certificare la data dell'avvenuta ricezione. I soci	
	dovranno trasmettere alla società, a mezzo raccomandata A/R o	
	altro mezzo individuato dal Consiglio di Amministrazione ed	
	idoneo a garantire la data dell'avvenuta ricezione, apposita	
	dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento favo-	
	revole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto	
	opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La	
	mancata ricezione entro il giorno e l'ora fissati per	
	l'Assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza	
	non si computano né ai fini della regolare costituzione	
	dell'Assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze.-----	
	-----Art. 28 (Verbale delle deliberazioni)-----	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il	
	verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente	
	anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale	
	rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità	
	ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per	
	allegato l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o	
	dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richie-	
	sta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del	
	giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere	
	redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ri-	
	tardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli	
	- 34 -	

obblighi di deposito o di pubblicazione.-----

-----Art. 29 (Voto e partecipazione all'assemblea)-----

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. Ciascun socio cooperante ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10, secondo comma.-----

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:-----

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-

	videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con	
	il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà pre-	
	sente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzan-	
	te.-----	
	I soci hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio,	
	purché non amministratore e non svolgente attività amministra-	
	tiva, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per	
	delega più di due altri soci aventi diritto al voto. Si appli-	
	ca in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile.-----	
	Non è ammesso il voto segreto.-----	
	-----Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)-----	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, con il voto della	
	maggioranza dei presenti. L'assemblea provvede alla nomina di	
	un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non	
	ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.-----	
	-----Art. 31 (Consiglio di Amministrazione)-----	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composta da un numero di consiglieri variabile da tre a nove,	
	eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di	
	volta in volta il numero. La maggioranza dei componenti del	
	Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone	
	indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, gli altri	
	- 36 -	

	consiglieri possono anche non essere soci. I soci finanziatori	
	non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti	
	del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio elegge nel suo	
	seno il presidente e il vice presidente. Non possono assumere	
	la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite	
	da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbli-	
	che, di enti con scopo di lucro.-----	
	L'assunzione della carica di amministratore da parte di sog-	
	getti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma,	
	è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:-----	
	a) non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere sta-	
	to condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche	
	temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare	
	uffici direttivi;-----	
	b) aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, al-	
	ternativamente, l'esercizio di:-----	
	• attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti	
	direttivi presso imprese;-----	
	• attività professionali o lavorative nel settore della Coope-	
	rativa;-----	
	c) non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o	
	da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione	
	d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patri-	
	moniale che ne compromettano l'indipendenza;-----	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	- 37 -	

	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.-----	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.-----	
	-----Art. 32 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)-----	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione,	
	provvede alla nomina di un Presidente e di un Vice presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote-	
	ri per la gestione della società, esclusi solo quelli riserva-	
	ti all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto. Allo	
	stesso è attribuita la competenza sulle materie previste	
	dall'art. 2365 comma secondo del codice civile. Il Consiglio	
	può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione	
	delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei	
	poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei so-	
	ci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici	
	con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un co-	
	mitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, deter-	
	minandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di	
	esercizio della delega.-----	
	-----Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)-----	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei con-	
	siglieri.-----	
	- 38 -	

	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o e-	
	mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adu-	
	nanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in modo	
	che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati alme-	
	no un giorno prima della riunione.-----	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convo-	
	cazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso	
	di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in	
	carica più anziano.-----	
	La riunione del Consiglio di Amministrazione è valida, anche	
	se non convocata, quando siano presenti tutti gli amministra-	
	tori ed i sindaci effettivi. Le adunanze del Consiglio di Am-	
	ministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica. La presenza alle riunioni può	
	avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione.	
	In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le	
	seguenti condizioni:-----	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione	
	svolta in detto luogo;-----	
	2. che sia effettivamente possibile al presidente della riu-	
	nione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, costatare e proclamare i risultati	
	della votazione;-----	
	- 39 -	

	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----	
	4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare,	
	ricevere o trasmettere documenti.-----	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti.-----	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende	
	approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi pre-	
	siede la seduta.-----	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministrato-	
	ri ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse	
	che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata	
	operazione della Società, precisandone la natura, i termini,	
	l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Dele-	
	gato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, inve-	
	stendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.-----	
	-----Art. 34 (Integrazione del Consiglio)-----	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'ar-	
	ticolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la ne-	
	cessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualo-	
	ra quest'ultimo non sia nominato.-----	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati	
	- 40 -	

	dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in	
	carica all'atto della loro nomina.-----	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sin-	
	dacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli	
	atti di ordinaria amministrazione.-----	
	In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in	
	carica fino alla sua sostituzione.-----	
	-----Art. 35 (Compensi agli amministratori)-----	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli ammi-	
	nistratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del	
	Collegio Sindacale, se nominato, determinare l'ulteriore remu-	
	nerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di parti-	
	colari cariche.-----	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trat-	
	tamento di fine mandato.-----	
	-----Art. 36 (Rappresentanza)-----	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	- 41 -	

	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha	
	anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti	
	attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi	
	autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado	
	di giurisdizione. La rappresentanza della Cooperativa spetta,	
	nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri dele-	
	gati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nomina-	
	re direttori generali, institori e procuratori speciali. In	
	caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i pote-	
	ri a lui attribuiti spettano al vice presidente. Il presiden-	
	te, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione,	
	potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie	
	di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con	
	l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----	
	-----Art. 37 (Collegio Sindacale)-----	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri ef-	
	fettivi, eletti dall'assemblea. Devono essere nominati	
	dall'assemblea anche due sindaci supplenti.-----	
	Il presidente del Collegio Sindacale è nominato	
	dall'assemblea.-----	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio in carica. Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	- 42 -	

	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.-----	
	Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea an-	
	che l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso	
	deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti	
	nell'apposito registro.-----	
	La presenza alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire	
	anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomu-	
	nicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddi-	
	sfatte le seguenti condizioni:-----	
	1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riu-	
	nione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risulta-	
	ti della votazione;-----	
	2. che sia consentito al Sindaco incaricato della verbalizza-	
	zione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verba-	
	lizzazione;-----	
	3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla di-	
	scussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione	
	degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione si-	
	multanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando	
	necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.---	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta	
	nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il	
	Sindaco incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque	
	- 43 -	

	la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	-----Art. 38 (Revisione legale dei conti)-----	
	La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio	
	Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da	
	un revisore legale dei conti o da una società di revisione le-	
	gale iscritti nell'apposito registro.-----	
	L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla	
	società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a	
	tre esercizi.-----	
	-----TITOLO VIII-----	
	-----CONTROVERSIE-----	
	-----Art. 39 (Clausola Arbitrale)-----	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:-----	
	a) tutte le controversie insorgenti tra i soci o tra soci e	
	società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;-----	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;-----	
	c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o	
	Sindaci, o nei loro confronti.-----	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è	
	- 44 -	

	condizione di proponibilità della domanda di adesione alla	
	Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della no-	
	mina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è	
	accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al	
	comma precedente. Condizione di procedibilità del procedimento	
	arbitrale di cui al presente articolo è il preventivo esperi-	
	mento di un tentativo di conciliazione della controversia a	
	sensi e per gli effetti degli articoli 38 e seguenti del	
	D.lgs. n. 5 del 17 gennaio del 2003 presso l'organismo di con-	
	ciliazione promosso da Confcooperative, ove costituito o dalla	
	Camera di Commercio di Lecco.-----	
	-----Art. 40 (Arbitri e procedimento)-----	
	Gli arbitri sono in numero di:-----	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro	
	15.000,00 (quindicimila virgola zero zero). Ai fini della de-	
	terminazione del valore della controversia si tiene conto del-	
	la domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art.	
	10 e seguenti c.p.c.;-----	
	b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore	
	indeterminabile.-----	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di setto-	
	re e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Conf-	
	cooperative o dalla Camera di Commercio di Lecco. In difetto	
	di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale	
	nella cui circoscrizione ricade la sede. La domanda di arbi-	
	- 45 -	

	trato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata	
	alla Società, fermo restando quanto disposto dell'art. 35,	
	comma 1 del D.Lgs. n. 5/2003. Gli Arbitri decidono secondo di-	
	ritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n.	
	5/2003, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a	
	decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impu-	
	gnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponi-	
	bili. Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla co-	
	stituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino	
	detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi	
	dell'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia	
	necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddit-	
	torio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni forma-	
	lità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbi-	
	tri fissano, al momento della costituzione, le regole procedu-	
	rali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipa-	
	te dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.----	
	-----Art. 41 (Esecuzione della decisione)-----	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli arbitri è valutata quale cau-	
	- 46 -	

	sa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei	
	suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci pre-	
	sumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.-----	
	-----TITOLO IX-----	
	-----SCIOLGIMENTO E LIQUIDAZIONE-----	
	-----Art. 42 (Liquidatori)-----	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomine-	
	rà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.-----	
	-----Art. 43 (Liquidazione del patrimonio)-----	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:-----	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovvento-	
	ri, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo	
	22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corri-	
	sposti;-----	
	- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci coo-	
	peratori, ed eventualmente rivalutato a norma del precedente	
	art. 22, lett. d) e dell'eventuale sopraprezzo;-----	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992	
	n. 59.-----	
	-----TITOLO X-----	
	-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----	
	- 47 -	

-----Art. 44 (Regolamenti)-----		
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se verranno costituiti.-----		
Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)-----		
In applicazione dei principi in materia di remunerazione del capitale di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono erogabili e devono essere di fatto osservati, In particolare ai sensi dell'articolo 2514 la cooperativa:----		
a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni potali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----		
b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due		
- 48 -		

punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;----

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;-----

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa,

l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-

ciale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutuali-

stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

-----Art. 46 (Rinvio)-----

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vi-

genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità

prevalente e, a norma dell'art. 2519 del codice civile, in

quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.-----

